

15717/2019



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCESCO A. GENOVESE
GUIDO MERCOLINO
PAOLA VELLA
ANDREA FIDANZIA
ROBERTO AMATORE

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.
Consigliere

Oggetto

Opposizione allo
stato passivo

Ud. 02/04/2019 CC

Cron. 15717

R.G.N. 28345/2014

ORDINANZA

sul ricorso 28345/2014 proposto da:

C. U. e. l.

Riscossione Sicilia S.p.a., già SERIT Sicilia S.p.a., Agente della
Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

a

i

), giusta

procura in calce al ricorso;

0012
991
2019

yo

-ricorrente -

contro

Curatela del Fallimento POSTEGGI ITALIA S.r.l.,

giusta procura in

calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 5143/2014 del TRIBUNALE di PALERMO,
depositata il 28/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/04/2019 dal Cons. FIDANZIA ANDREA;

FATTI DI CAUSA

Con decreto depositato il 28 ottobre 2014 il Tribunale di Palermo ha rigettato l'opposizione ex art. 98 legge fall. proposta da Riscossione Sicilia s.p.a. avverso il decreto emesso in data 1 febbraio 2013 con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva ammesso solo parzialmente la domanda presentata dalla società opponente per l'importo di € 599.855,88 in via privilegiata ed € 253.057 in chirografo, ritenendo le somme residue non dovute, prescritte o non documentate.

Il Tribunale di Palermo ha argomentato il rigetto dell'insinuazione dell'importo di € 27.417,39, richiesto in forza di cartelle esattoriali riguardanti crediti per IVA, interessi IVA e sanzioni pecuniarie, in virtù dell'intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione, addivenendo alla medesima conclusione con riguardo alle cartelle per un importo complessivo di € 313.197,13, riguardanti crediti per IVA, ILOR, IRPEG. e relativi interessi e sanzioni pecuniarie, evidenziando,



in ordine a quest'ultimo gruppo, che gli avvisi di intimazione prodotti non erano idonei a costituire in mora il debitore.

Veniva, altresì, rigettata l'insinuazione in via privilegiata degli interessi IVA sul rilievo dell'impossibilità di scorporare i soli importi per i quali poteva riconoscersi tale privilegio nel biennio previsto dall'art. 2749 cod. civ..

Infine, veniva rigettato il motivo di opposizione relativo ai diritti di tabella e rimborso spese, richiesti in virtù dell'art. 17 comma 6° d.lgs n. 112/1999 e D.M. 1160/2000, sul rilievo che tali norme erano inapplicabili alle procedure concorsuali, ma solo a quelle individuali.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Riscossione Sicilia s.p.a. La Curatela del fallimento Posteggi ITALIA s.r.l. si è costituita in giudizio con controricorso, depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Riscossione Sicilia s.p.a. ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell'art. 360 comma 1° n. 3 in relazione agli artt. degli artt. 1219, 2946 e 2953 cod. civ, 3 comma 9° L. n. 333/1995, 2 e 19 d.lgs. n. 546/1992.

Rileva, in primo luogo, la ricorrente che, con riferimento alle cartelle di pagamento emesse per crediti contributivi per un importo complessivo di € 117.883,46, non essendo le stesse cartelle di pagamento state impugnate nei termini di legge ed essendo ormai divenuta intangibile la pretesa dell'Ente, trova applicazione il termine decennale dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 cod. civ., nel caso di specie, non ancora decorso.



In ordine ai crediti di alle cartelle emesse per tributi erariali (IRPEF; ILOR, IVA) per l'importo di € 313.197,13, espone la ricorrente che trova applicazione l'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., essendo, peraltro, gli avvisi di intimazione notificati idonei a costituire in mora il debitore.

Infine, evidenzia la ricorrente che tutte le questioni relative alla prescrizione di un credito tributario appartengono alla giurisdizione del giudice tributario.

2. Il motivo è fondato per l'ultimo profilo sollevato dalla ricorrente.

Va osservato che, recentemente, il Supremo Collegio di questa Corte ha statuito che, ove, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario successivamente alla notifica della cartella di pagamento, viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione e, poiché trattasi di questione riguardante l'"an" ed il "quantum" del tributo, la giurisdizione sulla relativa controversia spetta al giudice tributario. Ne consegue che il giudice delegato deve ammettere il credito in oggetto con riserva, anche in assenza di una richiesta di parte in tal senso. (Sez. U - , Sentenza n. 14648 del 13/06/2017, Rv. 644572 - 01).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha erroneamente ritenuto la propria giurisdizione, in ordine all'eccezione di prescrizione del credito tributario, sull'erroneo rilievo che con la notifica della cartella di pagamento fossero stati posti in essere atti di esecuzione tributaria (la cui cognizione è demandata al giudice ordinario). In realtà, come espressamente affermato dalle Sezioni Unite, deve escludersi che il sollecito di pagamento inviato al contribuente appartenga agli atti dell'esecuzione forzata, potendosi assimilare invece all'avviso di mora di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, che è impugnabile davanti alle commissioni tributarie.



L'accoglimento del motivo, sotto il profilo del difetto di giurisdizione, determina l'assorbimento delle altre censure svolte.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 360 comma 1° n. 3 in relazione agli artt. 55 legge fall. e 2749 cod. civ..

Lamenta la ricorrente che, a prescindere dal rilievo che lo scorporo degli interessi maturati nel biennio avrebbe potuto essere effettuato a mezzo di apposita CTU, in ogni caso per i crediti tributari, essendo assistiti da privilegio, non opera la sospensione del corso degli interessi prevista dall'art. 55 legge fall..

4. Il motivo è assorbito dal già rilevato difetto di giurisdizione.

5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell'art. 360 comma 1° n. 3 in relazione all'art. 1 lett. e) L. n. 337/98, all'art. 17 comma 6° dlgs n. 112/1999 e all'art. 14 preleggi.

Lamenta la ricorrente che le somme richieste per rimborso spese e diritti di tabella possono essere fondatamente insinuate al passivo, essendo il d.lgs n. 122/1999 applicabile anche alle procedure concorsuali.

6. Il motivo è fondato.

Va osservato che questa Corte ha già statuito che le spese d'insinuazione al passivo sostenute dall'Agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfettizzati di una funzione pubblicitica e, in quanto previste da una disposizione speciale equiordinata rispetto al principio legislativo di eguaglianza sostanziale e di pari accesso al concorso di tutti i creditori di cui agli artt. 51 e 52 l.fall., hanno natura concorsuale e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un'applicazione



estensiva dell'art. 17 del d.lgs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali. D'altra parte, un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore.

Peraltro, il credito per le spese di insinuazione va comunque riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l'inerenza delle stesse al tributo riscosso (Sez. 1, Sentenza n. 25802 del 22/12/2015, Rv. 637874 - 01).

Deve quindi cassarsi il decreto impugnato per i motivi sopra accolti e deve disporsi il rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il terzo motivo, assorbito il secondo, e, per l'effetto, cassa il decreto impugnato per i motivi accolti e rinvia al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 2.4.2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia BARONE*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 11 GIU 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia Barone*



Il Presidente

Francesco Antonio GENOVESE